

Il TAR Toscana ribadisce che le classi pollaio vanno sdoppiate (Sent. 1175/18)

Il TAR Toscana, su ricorso promosso dall'Associazione Autismo-Pisa onlus tramite l'avv. Tavernese, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale con [sentenza n° 1175 depositata il 13 Settembre 2018](#) ha **sdoppiato una prima classe di un liceo costituita da 25 alunni**, in violazione degli art 4 e 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#) che fissano a 20, massimo 22, il tetto legittimo insuperabile di una prima classe frequentata da alunni con disabilità.

Il Dirigente scolastico aveva comunicato ufficialmente l'8 Giugno che la classe sarebbe stata composta da 25 alunni.

La famiglia ha fatto ricorso e, dopo l'udienza sospensiva **ha ottenuto in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico lo sdoppiamento** della classe, in due classi da 12 e 13 alunni.

Il TAR ha argomentato sulla base della [Costituzione](#), della [Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#) e della [sentenza n° 80/2010 della Corte Costituzionale](#) secondo la quale **il nucleo indefettibile del diritto allo studio degli alunni con disabilità non può essere violato neppure per motivi di risparmi di bilancio.**

L'Amministrazione aveva cercato di evitare l'annullamento avendo provveduto a nominare nei primi giorni di Settembre un docente dell'organico di potenziamento in modo da poter sdoppiare per un certo numero di ore la classe in due. Ma il TAR è stato inflessibile, avendo precisato che il docente di potenziamento non è un docente stabile come quello dell'organico ordinario di una classe ed ha egualmente proceduto all'annullamento ed allo sdoppiamento, con l'obbligo dell'amministrazione di fornire due consigli di classe stabili per l'intero anno scolastico.

Dal momento che lo sdoppiamento è avvenuto prima dell'inizio dell'anno scolastico non ha accolto la domanda di risarcimento di danni, che in vero non sono stati subiti dall'alunno.

Ha però compensato le spese; il che significa che la famiglia, pur avendo vinto la causa si è dovuta pagare tutte le spese affrontate.

OSSERVAZIONI

La sentenza è importante poiché **consolida** sempre più un orientamento che cerca di **neutralizzare una prassi troppo facilona degli Uffici Scolastici Regionali** che, ignorando il [DPR n° 81/09](#), formulano le prime classi cui sono iscritti alunni con disabilità, come tutte le altre, cioè dividendo per un quoziente unico (25) il numero degli iscritti al primo anno, mentre dovrebbero, per rispetto degli art. 4 e 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#), accantonare 20, massimo 22, alunni per ogni classe frequentata da alunni con disabilità, e poi dividere il resto per il quoziente.

La sentenza è pure importante per aver **chiarito che i docenti dell'organico di potenziamento non fanno parte dell'organico ordinario** del consiglio di classe e quindi non possono operare nella stessa per tutto l'anno.

Purtroppo la sentenza ha compensato le spese, che per chi propone il ricorso sono ingenti dovendo riguardare tasse giudiziarie, parcella dell'avvocato e talora, quando necessario, anche consulenti di parte e la metà di quello di ufficio.

Sarebbe il caso che, in presenza di una Giurisprudenza conforme secondo un certo orientamento, i giudici cominciasse a condannare secondo la regola della soccombenza, addossando tutte le spese a chi ha costretto l'avente diritto a dover anticipare e sostenere ingenti spese pur avendo ragione.

In certi casi di reiterazione dell'Amministrazione di comportamenti abbondantemente censurati dalla Magistratura non sarebbe male condannare l'Amministrazione resistente per lite temeraria.

Pubblicato il 14/9/2018
Aggiornato il 14/9/2018

Avvocato Salvatore Nocera

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica